



Foglio informativo per l'allestimento delle note d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale

Il presente documento fornisce alcune indicazioni relative all'indennizzo del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; art. 135 cpv. 2 CPP), dell'accusatore privato (art. 433 CPP), di terzi (art. 434 CPP) e in caso di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 1 CPP), per i costi e le spese sostenuti durante il procedimento davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale (compresa la procedura preliminare condotta dal Ministero pubblico della Confederazione).

I parametri per la fissazione dell'indennizzo sono disciplinati dal Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; SR 173.713.162).

1. Onorario (art. 12 RSPPF)

L'indennizzo viene corrisposto per le spese causalmente connesse e necessarie alla tutela dei diritti nel procedimento penale (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le pretese di indennizzo che non concernono la procedura davanti alla Corte penale, come nel caso di dispendio in procedure correlate o separate (v. p. es. le procedure di reclamo), non devono essere sottoposte alla Corte penale.

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 RSPPF, l'indennità oraria delle/dei rappresentanti legali ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. Fino al 2025 compreso, nei casi ordinari, l'indennità oraria ammonta, da prassi a 230 franchi per le prestazioni legali, nonché a 200 franchi per le trasferte e i tempi d'attesa. A partire dal 2026, la tariffa oraria, nei casi ordinari, sarà di 240 franchi per le prestazioni legali e i tempi d'attesa. Il compenso per il tempo di trasferta ammonterà alla metà della tariffa oraria riconosciuta per le prestazioni legali (art. 12 cpv. 3 RSPPF). Fino al 2025 compreso, il lavoro, come pure le trasferte e i tempi d'attesa delle/dei praticanti sono compensati, per prassi, con 100 franchi all'ora. A far tempo dal 2026, la tariffa oraria per l'attività delle/dei praticanti sarà di 100 franchi, mentre quella per i tempi di trasferta e di attesa di 60 franchi. Se viene richiesta una tariffa oraria più elevata, occorre motivare le circostanze straordinarie che la giustificano.

2. Rimborsi spese (art. 13 RSPPF)

Le spese necessarie sono rimborsate secondo i costi effettivi; ma al massimo viene rimborsato quanto elencato ai capoversi 2 e 3 dell'art. 13 RSPPF.

Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario (art. 13 cpv. 4 RSPPF).

3. Nota delle spese all'attenzione della Corte penale del Tribunale penale federale

La difesa, nonché le patrocinatrici e i patrocinatori devono presentare la loro nota d'onorario entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento. Se non viene presentata alcuna nota d'onorario, il Giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Rimane riservata l'applicazione dell'art. 433 cpv. 2 CPP concernente le pretese di indennizzo dell'accusatore privato.

La nota delle spese dell'avvocato indica:

- a. il dispendio di tempo per la causa, come pure per le trasferte e i tempi d'attesa, ciascuno separatamente e in ordine cronologico di data nonché il formato delle ore fatturate (ore/minuti o ore decimali);
- b. la descrizione di ogni prestazione/attività;
- c. in caso di mandato con più legali o di collaborazione con una/un praticante, l'assegnazione della rispettiva prestazione alla persona che l'ha effettuata;
- d. la tariffa oraria per le prestazioni legali, nonché per le trasferte e i tempi d'attesa;
la tariffa oraria per le prestazioni, nonché per le trasferte e i tempi d'attesa delle/dei praticanti;
- e. per le spese: l'ammontare con descrizione e data;
- f. per le prestazioni effettuate durante l'arco di più anni civili: il totale intermedio delle ore di lavoro, delle trasferte e dei tempi d'attesa, come pure le spese per anno;
- g. se è richiesta l'imposta sul valore aggiunto: l'aliquota applicabile ad ogni anno civile;
- h. il totale.